

## Quadro sinottico delle azioni collettive previste nel nostro ordinamento

	<b>Azione ex art. 140 codice consumo (c.d. inibitoria)</b>	<b>Azione ex art. 140-bis codice consumo (c.d. class action)</b>	<b>Azione in attuazione della legge n. 15/2009</b>
<b>Entrata in vigore</b>	Dal 2006, retroattiva	Dal 1.1.2010, per fatti commessi successivamente al 16 agosto 2009	Dal 2010, con varie decorrenze, non retroattiva
<b>Soggetti legittimati attivi</b>	Solo le associazioni di consumatori o utenti (ma non è preclusa l'ordinaria azione dei singoli)	Associazioni e comitati di consumatori o utenti e singoli cittadini	Associazioni e comitati di consumatori o utenti e singoli cittadini
<b>Soggetti legittimati passivi</b>	Chiunque	Imprese	Pubbliche amministrazioni e concessionari di pubblici servizi
<b>Giudice</b>	Giudice ordinario	Giudice ordinario con regole speciali per la competenza territoriale	Giudice amministrativo
<b>Oggetto dell'azione</b>	Inibire atti e comportamenti lesivi e adottare misure idonee a correggere o eliminare i danni delle violazioni	a) diritti contrattuali di più consumatori o utenti; b) diritti di consumatori finali di un prodotto nei confronti del produttore; c) diritti al risarcimento da pratiche commerciali scorrette o anticoncorrenziali	Ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio in una serie di ipotesi patologiche
<b>Filtri giurisdizionali all'azione</b>	No	Il tribunale effettua un giudizio preventivo di ammissibilità	No
<b>Misure di accelerazione</b>	Ove ricorrano giusti motivi, si segue il rito veloce delle azioni cautelari	Contenute nell'ordinanza di ammissibilità	Contenute nell'art. 1 per la sollecita fissazione dell'udienza
<b>Forme di pubblicità</b>	No	Disposte dal tribunale con l'ordinanza che dichiara l'ammissibilità dell'azione	Pubblicazione sul sito istituzionale del ricorso, della sentenza, delle misure adottate in ottemperanza
<b>Procedure preventive non obbligatorie</b>	Conciliazione dinanzi alla Camera di commercio o agli altri organismi di composizione	No	No

	extragiudiziale		
<b>Procedure preventive obbligatorie</b>	Richiesta di cessazione del comportamento lesivo	No	Diffida all'amministrazione o al concessionario ovvero promozione della risoluzione extragiurisdizionale ai sensi dell'art. 30 della legge n. 60/2009
<b>Esito del giudizio favorevole</b>	Il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi e dispone il pagamento di una somma per ogni inadempimento o giorno di ritardo rapportata alla gravità del fatto	Sentenza di condanna al risarcimento; nel caso di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, si tiene conto di quanto riconosciuto nelle carte dei servizi	Il giudice accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento e ordina di porvi rimedio entro un congruo termine, nei limiti delle risorse già assegnate in via ordinaria
<b>Rimedi per l'inottemperanza alla sentenza</b>	Aumenta il pagamento dovuto per ogni inadempimento o giorno di ritardo	Normali strumenti di esecuzione della sentenza di condanna al pagamento	Giudizio di ottemperanza secondo i principi generali del giudizio amministrativo
<b>Rapporti con azioni simili</b>	Restano ferme: a) la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi; b) le procedure conciliative di competenza del Garante per le comunicazioni	Si può sospendere il giudizio se è in corso: a) un'istruttoria innanzi a un'autorità indipendente; b) un giudizio davanti al giudice amministrativo	L'azione non può essere proposta ed eventualmente si sospende se viene instaurato: a) un giudizio ai sensi dell'art. 140 cod. consumo; b) un giudizio ex art. 140-bis cod. consumo; c) un procedimento promosso per gli stessi fatti da un'autorità di regolazione e controllo